

Delibera n° 1259

Estratto del processo verbale della seduta del
5 settembre 2022

oggetto:

DM 454/2001. DM 30/12/2015. DGR 2659/2017. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2022 DEL QUANTITATIVO DI CARBURANTE AGRICOLO DA IMPIEGARE A TITOLO DI SUPPLEMENTO E RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE, PER LA VOCE "IRRIGAZIONE". SECONDA INTEGRAZIONE PER SEMINATIVI E PRIMA INTEGRAZIONE PER FRUTTETI E VIGNETI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2015 che all'articolo 2 stabilisce che nel caso di andamento climatico sfavorevole o siccità, le regioni possono concedere maggiorazioni nell'assegnazione di carburante agevolato;

VISTO l'articolo 3, comma 36, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011), con cui la Regione delega ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) le funzioni del soppresso ente Utenti Motori Agricoli, già trasferite alle Regioni con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 839;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2659 del 28 dicembre 2017 con la quale vengono approvate le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nelle lavorazioni previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454;

ATTESO che le suddette tabelle riportano anche i fabbisogni medi di carburante da assegnare per la pratica dell'irrigazione delle colture agrarie;

CONSIDERATO che i quantitativi di carburante da impiegare nella pratica dell'irrigazione, come indicati nelle tabelle approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2659 del 28 dicembre 2017, sono in linea di massima sufficienti a sopperire ai fabbisogni per la maggior parte delle colture agrarie della regione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 23 giugno 2022 con cui viene dichiarato lo stato di sofferenza idrica in regione Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 1103 del 22 luglio 2022 con cui veniva determinata l'assegnazione di ulteriori 50 litri di gasolio/ettaro da impiegare a titolo di supplemento e ricostituzione delle scorte per l'irrigazione delle seguenti colture: cereali autunno vernini; mais e sorgo e grano saraceno, mais e sorgo di secondo raccolto, proteoleaginose, soia di secondo raccolto; ortive da pieno campo, lattuga-insalate-radicchi, piante da fibra, zolle erbose-prato pronto e vivai;

ATTESO che durante i primi sette mesi dell'anno 2022 l'andamento climatico in regione è stato caratterizzato da temperature superiori alle medie stagionali e le precipitazioni sono state notevolmente inferiori alla media trentennale del periodo;

PRESO ATTO inoltre che durante il mese di luglio la perdurante carenza idrica e lo stato di sofferenza delle colture individuate con la delibera della Giunta regionale n. 1103 ha reso necessario la realizzazione di ulteriori interventi irrigui straordinari;

RILEVATO che in conseguenza a tali condizioni climatiche, come segnalato da diverse aziende per il tramite di associazioni di categoria, sono emerse delle difficoltà nello stato vegetativo e produttivo con sintomi di stress idrico anche per colture non precedentemente determinate con la delibera della Giunta regionale n. 1103 del 22 luglio 2022, in particolare per foraggere, vigneti e frutteti situati nella bassa pordenonese e nella bassa friulana e che l'integrazione di 50 litri di gasolio/ettaro disposta al punto 1 della precitata DGR n. 1103/2022 è risultata ancora insufficiente a superare le criticità idriche per le colture ivi indicate;

CONSIDERATO che gli agricoltori delle aree irrigue ove le adacquate possono essere effettuate solamente con l'impiego di motori a scoppio per azionare le pompe, hanno dovuto impiegare anche il carburante agricolo assegnato per le lavorazioni autunnali per garantire la produttività delle principali colture agrarie e che, pertanto, si rende necessario reintegrare le suddette scorte;

RITENUTO pertanto di:

- assegnare ulteriori 50 litri di gasolio/ettaro di carburante da impiegare a titolo di supplemento e ricostituzione delle scorte, per la voce "irrigazione" delle seguenti colture, elencate nelle tabelle allegate alla deliberazione n. 2659 del 28 dicembre 2017: cereali autunno vernini (tabella 1); mais e sorgo e grano saraceno (tab. 3A), mais e sorgo di secondo raccolto (3B), proteoleaginose (tab.11A), soia di secondo raccolto (tab. 11B), ortive da pieno campo (tab.13), lattuga-insalate-radicchi (tab.15), piante da fibra (tab.25), zolle erbose-prato pronto (tab.26) e vivai (tab.27);
- determinare in 50 litri di gasolio/ettaro, il quantitativo di carburante da impiegare a titolo di supplemento e ricostituzione delle scorte, per la voce "irrigazione" delle seguenti colture, elencate nelle tabelle allegate alla deliberazione n. 2659 del 28 dicembre 2017: prati avvicendati (erba medica, lupinella, trifoglio, miscuglio graminacee, ecc) (tab.6), vite da vino e vite da tavola (tabella 17); vite da portainnesto (tab. 18); frutta polposa (tab. 19) e frutta a guscio (tab. 20);

RITENUTO pertanto che a seguito di richiesta formulata dalle aziende agricole, nell'assegnazione del supplemento di carburante, si possa fare riferimento alla citata maggiorazione;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) i consumi medi standardizzati di carburante da ammettere all'impiego agevolato sono ridotti del 23 per cento;

RITENUTO di comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le determinazioni adottate con il presente provvedimento;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

LA GIUNTA REGIONALE, all'unanimità,

DELIBERA

1. A integrazione di quanto previsto nella deliberazione giuntale n. 1103 del 22 luglio 2022, di determinare, per l'anno 2022:
 - 1a) in ulteriori 50 litri di gasolio/ettaro, il quantitativo di carburante da impiegare a titolo di supplemento e ricostituzione delle scorte, per la voce "irrigazione" delle seguenti colture, elencate nelle tabelle allegate alla deliberazione n. 2659 del 28 dicembre 2017: cereali autunno vernini, mais e sorgo e grano saraceno, mais e sorgo di secondo raccolto, proteoleaginose, soia di secondo raccolto, ortive da pieno campo, lattuga-insalate-radicchi, piante da fibra, zolle erbose-prato pronto e vivai; tali quantitativi di carburante sono decurtati del 23 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 384, della legge 23 dicembre 2014, n.190;
 - 1b) in 50 litri di gasolio/ettaro, il quantitativo di carburante da impiegare a titolo di supplemento e ricostituzione delle scorte, per la voce "irrigazione" delle seguenti colture, elencate nelle tabelle allegate alla deliberazione n. 2659 del 28 dicembre 2017: prati avvicendati (erba medica, lupinella, trifoglio, miscuglio graminacee, ecc); vite da vino e vite da tavola; vite da portainnesto; frutta polposa e frutta a guscio; tali quantitativi di carburante sono decurtati del 23 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 384, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
2. Di stabilire che l'assegnazione, su richiesta dalle aziende agricole, del carburante agricolo agevolato a titolo di supplemento, sia fatta con riferimento alle disposizioni e alle colture di cui al punto 1a) su tutto il territorio regionale.
3. Di stabilire che l'assegnazione, su richiesta dalle aziende agricole, del carburante agricolo agevolato a titolo di supplemento, sia fatta con riferimento alle disposizioni e alle colture

di cui al punto 1b), esclusivamente per le superfici coltivate appartenenti ai seguenti comuni della Regione:

Pordenone: Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravidomini, Sacile, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena;

Udine: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bertiole, Camino al Tagliamento, Carlino, Castions di Strada, Cervignano, Codroipo, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenico, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Talmassons, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Varmo, Visco;

Gorizia: Grado, San Canzian d'Isonzo.

4. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE